

Savigliano, 30/10/2023

Prot. n. 14/2023

## NIENTE CAUSALE SE IL CONTRATTO E' RINNOVATO NEI 12 MESI

La Legge 85/2023, di conversione del D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro), nel confermare la modifica alla disciplina delle causali per i contratti a tempo determinato, ne specifica l'applicazione esclusivamente al superamento dei 12 mesi di contratto anche in caso di "rinnovo", ovvero di stipula di un nuovo contratto a termine tra le medesime parti a parità di livello e categoria legale di inquadramento.

### NUOVE CAUSALI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Lavoro ha modificato, a partire dal 05 maggio 2023, l'art. 19, comma 1, D.Lgs 81/2015: a partire da tale data, dunque, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere **durata superiore a 12 mesi solo in presenza di una delle seguenti causali:**

- a) nei **casi previsti dai contratti collettivi** di cui all'articolo 51 D.Lgs 81/2015;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, **per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;**
- b-bis) **in sostituzione** di altri lavoratori.

### QUANDO OCCORRE INSERIRE LA CAUSALE NEL CONTRATTO A TERMINE?

La causale deve essere apposta al contratto a tempo determinato solo in caso di:

- stipula di un contratto di **durata iniziale superiore a 12 mesi;**
- **proroga** di un contratto a tempo determinato (inizialmente stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, quindi a-causale) **che comporta il superamento dei 12 mesi di durata complessiva** del contratto;
- **rinnovo** di un contratto a tempo determinato (qualsiasi sia la durata), ma solo **quando l'ulteriore contratto comporta il superamento dei 12 mesi di durata complessiva** di tutti i contratti rinnovati.

Nella precedente formulazione della norma, il rinnovo era invece sempre soggetto all'obbligo di inserimento di causale, qualunque fosse la durata complessiva dei contratti rinnovati.

### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

**Ai fini del computo dei "12 mesi"** per i quali la norma non prevede l'indicazione delle causali si dovranno tenere in considerazione **solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023**, data di entrata in vigore del D.L. 48/2023. Eventuali contratti stipulati prima di tale data, ancorché fra le medesime parti, sono neutralizzati ai fini del computo dei 12 mesi (la clausola, tuttavia, non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi).